

telefono
fax
e-mail

Via S. Franscini 15
091 814 39 08
091 814 39 09
dfe-utm@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni
Ispettorato fiscale

Funzionario
incaricato

**Servizio della tassa militare
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Ai quadri e militi di Protezione civile
incorporati nelle Organizzazioni cantonali

Bellinzona 3 dicembre 2020



Ns. riferimento

Vs. riferimento

SCHEDA INFORMATIVA

Modifica dell'Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO) con impatto sulla nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (nLPPC).
Decorrenza 01.01.2021

Adempimento e durata del servizio di protezione civile (art. 31 nLPPC)

L'obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere adempiuto tra il giorno in cui l'interessato compie i 18 anni e la fine dell'anno in cui compie i 36 anni.

La durata del servizio è stabilita in dodici (12) anni. Inizia nell'anno in cui l'interessato assolve l'istruzione di base, al più tardi tuttavia nell'anno in cui compie i 25 anni.

▪ **Militi e sottufficiali:**

il servizio è considerato adempiuto, se si sono prestati complessivamente 245 giorni.

▪ **Sottufficiali superiori e ufficiali:**

l'obbligo di prestare servizio di protezione civile dura fino alla fine dell'anno in cui compiono i 40 anni, a prescindere dal suo inizio e dai giorni di servizio prestati.

1. Disposizioni generali (decorrenza 01.01.2021)

1.1 Computo dei servizi di protezione civile (art. 5a cpv. 1 e 2 OTEO)

La tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del quattro per cento per ogni giorno di servizio di protezione civile prestato nell'anno di assoggettamento per il quale è previsto il versamento del soldo.

Vengono pure considerati i giorni di servizio di protezione civile prestati prima dell'inizio dell'assoggettamento alla tassa (es. i giorni prestati durante il reclutamento).

1.2 Computo giorni di servizio in esubero (art. 5a cpv. 3 OTEO)

Qualora venissero prestati annualmente più di 25 giorni di servizio di protezione civile computabili nel calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare verranno riportati nel conteggio dell'anno successivo.

2. Disposizioni transitorie (01.01.2021 – 31.12.2025)

Art. 99 cpv. 3 nLPPC

“I Cantoni possono disporre che, per le persone le quali all’entrata in vigore della presente Legge sono già state soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile per 12 anni oppure hanno già prestato 245 giorni di servizio, l’obbligo di prestare servizio sia prolungato sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni. Il prolungamento può essere disposto soltanto se necessario per mantenere l’effettivo richiesto e se la carenza di militi è una conseguenza della riduzione della durata del servizio prevista dalla presente legge. Il prolungamento è ammesso soltanto nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge.”

Art. 14a LPCi

“I militi della protezione civile che sono soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 hanno l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.”

Le stesse sono valide per militi e quadri della protezione civile, incorporati nelle organizzazioni di PCi operanti sul territorio cantonale e soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile dal 01.01.2021 al 31.12.2025.

Per coloro che al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono già stati soggetti all’obbligo di prestare servizio di protezione civile per 14 anni oppure hanno già prestato 245 giorni di servizio, è esteso l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui compiono i 40 anni.

2.1 Rimborso proporzionale della tassa (art. 57a cpv. 5 OTEO)

Il rimborso è concesso a tutti gli astretti della protezione civile la cui durata dell’obbligo di servizio è stata prolungata conformemente all’art. 99 cpv. 3 LPPC.

La misura non viene riconosciuta a tutti coloro che terminano l’obbligo di servizio al 31.12.2020.

2.2 Militi e sottufficiali

Art. 57 a cpv. 5 OTEO

Al raggiungimento del 245esimo giorno di servizio di protezione civile prestato (computato nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2025), alla persona interessata è riconosciuto il rimborso totale (100%) delle tasse d’esonazione dall’obbligo militare versate.

2.3 Sottufficiali superiori e ufficiali

Art. 54a cpv. 1 OTEO

Al raggiungimento del 275esimo giorno di servizio di protezione civile prestato (computato nel periodo 01.01.2021 – 31.12.2025), alla persona interessata è riconosciuto il rimborso totale (100%) delle tasse d’esonazione dall’obbligo militare versate.

Il rimborso è previsto anche qualora la prestazione in giorni di servizio risultasse inferiore a 275, in questo caso, nel quadro del rimborso pro rata, per ogni giorno di servizio prestato viene versata una duecentosettantacinquesima (275esima) parte.

3. Rimborso della tassa d’esonazione d’all’obbligo militare

3.1 Decisione

L’Ufficio della tassa militare può ridurre i rimborsi degli importi in base a eventuali tasse non ancora saldate, interessi di mora maturati o spese amministrative non pagate.

3.2 Procedura

Le tasse pagate, sono rimborsate dall'autorità competente (Ufficio tassa militare) in modo automatico, al momento del raggiungimento del totale obbligatorio dei giorni di servizio di protezione civile (art. 39 cpv. 2 lett. b LTEO) e sulla base delle segnalazioni del sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile – PISA (art. 54 cpv. 2 OTEO). Questo significa che gli aventi diritto non devono presentare alcuna richiesta per ottenere un rimborso (art. 54a cpv. 5 OTEO).

3.3 Riconoscimento giorni di servizio prestati nell'ambito Covid-19

Tutti i giorni di servizio di protezione civile (oltre il 25 esimo) prestati nel 2020 nell'ambito degli impieghi dell'emergenza sanitaria (Covid-19), verranno computati nell'anno di assoggettamento 2021.

4. Ulteriori disposizioni transitorie

4.1 Reclutamento e Istruzione di base (medesimo anno)

I nuovi militi di protezione civile, reclutati negli anni 2018, 2019 e 2020 che nel medesimo anno del reclutamento hanno frequentato il modulo di formazione – Istruzione di base o prestato altri giorni di servizio, si vedranno riconoscere detti giorni nell'anno di assoggettamento 2021.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Ispettorato fiscale – Servizio Tassa Militare

Il Capoufficio:

Christian Moschetti

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Sezione del militare e della protezione della popolazione

Il Caposezione:

Ryan Pedevilla

Per ulteriori informazioni

<https://www4.ti.ch/di/smpp/militare/tassa-militare/>

Servizio della tassa militare
Viale Stefano Franscini 15
6501 Bellinzona

+4191 814 39 08 – dfe-utm@ti.ch